

Storia del diritto medievale e moderno.

DINI – AA 2024/2025

AS/03

LE ORIGINI DELLA SCUOLA DI BOLOGNA - I GLOSSATORI

L'alto medioevo, per quanto riguarda il diritto, era stato un'officina della prassi.

Per secoli, le figure centrali dell'opera di fondazione giuridica

- erano stati NOTAI e GIUDICI.
- Non la scienza giuridica

Attraverso il notariato si sono conservate le formule degli atti giuridici redatte sulla base

- del diritto romano volgarizzato
- delle leggi germaniche
- delle prassi consuetudinarie

Tra i formulari notarili pervenuti ricordatevi almeno quello di Marcolfo (monaco francese) risalente al secolo VII.

Per incontrare una vera attività "scientifica" sul diritto, sarà però necessario aspettare l'XI secolo.

A Pavia – già capitale del Regno dei Longobardi e poi del Regnum Italiae e quindi sede del tribunale regio – fiorisce un centro di studi che svolge attività di

- raccolta e riordinamento di testi legislativi
- esegesi.
 - Ma non su diritto romano, bensì quello longobardo e franco.

L'attività interpretativa (ovvero di spiegazione dei testi), svolta a Pavia nel corso del secolo XI, confluisce nel capolavoro della scuola longobardistica: la Expositio ad librum Papiensem,

Questo lavoro, datato al 1070, attesta un mutamento del quadro scientifico.

- Dopo cinque secoli di silenzio, si manifesta la presenza in Italia di una nuova cultura giuridica rivolta allo studio approfondito dei testi di legge.

Nell'Expositio, dedicata al diritto longobardo e franco, si trovano molti rinvii ai testi della compilazione di Giustiniano: al Codice, alle Istituzioni ed alle Novelle.

L'autore ricorre alla legge romana là dove una questione non trova soluzione nelle leggi longobardo-franche, cioè in caso di lacuna.

In altri termini, la lex romana è considerata prioritaria rispetto ad argomenti meramente logici e dialettici.

In più casi, questi rinvii ai testi giustiniani sono motivati asserendo che la legge romana è «legge generale di tutti» («lex generalis omnium»):

- Ed è un'affermazione di importanza eccezionale per il ruolo che, come vedremo, avrà in seguito.

Le tecniche di interpretazione testuale sono nuove nel contesto della cultura altomedievale, ma sono impiegate dai giuristi pavesi esclusivamente per l'analisi e per l'applicazione degli editti longobardi e dei capitolari, non con riferimento ai testi romani.

Nei secoli XI° e XII°:

- In Europa si assiste ad un profondo rinnovamento economico, sociale e culturale
- La società, la cultura e le istituzioni si trasformarono radicalmente assumendo tratti nuovi e originali.
 - Questo segna il passaggio dall'alto al basso medioevo
- si assiste ad un serie impressionante di innovazioni:
 - la riforma della Chiesa e degli ordini monastici,
 - lo sviluppo demografico,
 - l'estensione delle terre coltivate e l'introduzione di nuove tecniche agrarie,
 - la reviviscenza del commercio e dell'artigianato,
 - la rinascita delle città e la genesi dei comuni cittadini e rurali,
 - la formazione di forti monarchie in Italia meridionale, Francia ed Inghilterra

Il ciclo delle consuetudini altomedievali si era esaurito:

- la nuova società europea esigeva metodi diversi per la gestione dei rapporti giuridici pubblici e privati.
- Metodi e contenuti che solo una formazione superiore poteva assicurare:
 - di qui il ruolo fondamentale assunto dai giuristi di professione
 - sia nella società civile, che nella chiesa.

Ed allora si assiste alla nascita di una nuova scienza del diritto, attraverso un'istituzione, l'università, dedicata specificamente alla formazione dei tecnici del diritto.

Abbiamo visto che tra il VI° e l'XI° secolo l'interesse per diritto romano giustiniano era stato embrionale

- aveva riguardato solo le parti più semplici della compilazione
 - il digesto era troppo complesso per la società altomedievale. Quindi non le era utile.

Ma il mondo, nell'XI secolo, stava cambiando.

E nel 1076, le fonti ci restituiscono la prima testimonianza storica di un utilizzo del Digesto giustiniano (citato in modo preciso e corretto) dopo il totale oblio dei secoli precedenti

- è quella del c.d. Placito di Maturi, del marzo 1076.
 - Placito è il nome dei processi in età altomedievale
 - Marturi è l'attuale Poggibonsi, in provincia di Siena.

Il monastero di S. Michele rivendicava la proprietà di alcuni beni donatigli 80 anni prima e che si trovavano nelle mani di terzi a seguito di spoglio da parte del marchese Bonifacio.

Il monastero aveva sollecitato la restituzione dei beni, ma i giudici aditi avevano denegato giustizia, probabilmente corrotti dalla controparte.

- era quindi maturata la prescrizione (quarantennale) dell'azione

Nel 1076 l'azione è riproposta. Il possessore si riteneva al sicuro da ogni rivendicazione potendo eccepire la prescrizione.

Tuttavia, gli avvocati del monastero allegarono un passo di Ulpiano contenuto nel Digesto che prevedeva la restitutio in integrum della facoltà di far valere i propri diritti in giudizio se non si era potuto difenderli per difetto dei giudici (D. 4.6.26.4).

La denegata giustizia patita dal monastero rientrava dunque nella previsione, e la causa fu vinta.

Tra i secoli XI° e XII°:

- nel contesto di profondo rinnovamento economico, sociale e culturale
- si assiste quindi anche al c.d. RINASCIMENTO GIURIDICO,
 - cioè, il nascere della scuola di diritto di Bologna
- ovvero la nascita della scienza giuridica occidentale fondata sul diritto romano
 - che avrebbe dominato l'Europa per tutta l'età moderna
 - ed è l'alba della tradizione della giurisprudenza continentale moderna

Tradizione che:

va intesa come una continuità metodologica

- nel senso dell'approccio scientifico e razionalizzante al diritto

Nell'ambito dell'esperienza bolognese si avvicendano due "scuole"

I Glossatori ed i Commentatori:

- i primi, dalla fine XI° inizi XII° - anni '30 del secolo XIII
- i secondi, dalla fine del XIII° - primi del '500, alle soglie dell'umanesimo giuridico.

Movimento unitario.

- i glossatori cominciano l'opera di costruzione.
- I commentatori la continuano

Strumenti diversi, crescente emancipazione dalla lettera del C.I.C.

- Ma uniche premesse di fondo.

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA BOLOGNESE

nasce come centro di cultura laica (beninteso: non nel senso illuminista del termine)

- nel senso che si produce un sapere giuridico specifico.
- In altri termini, con il costituirsi di un centro di insegnamento giuridico:
 - lo studio del diritto acquista una propria autonomia
 - il diritto diviene branca scientifica autonoma

Nella concezione altomedievale tutto il sapere era riassunto in SETTE ARTI LIBERALI

- Arti del Trivio (*artes sermocinales*): grammatica, retorica e dialettica
- Arti del Quadrivio (*artes reales*): aritmetica, geometria, astronomia e musica.

Il diritto ed il suo insegnamento erano trattati nella Retorica

Con la scuola di bologna questa concezione cade.

E pure è incrinata la concezione che:

- che vedeva nelle norme giuridiche innanzitutto un precetto di vita,
- con la conseguenza di ricondurre il diritto all'etica,

Nel pensiero dei glossatori la norma si pone dunque autonomamente come giuridica

La figura che giganteggia all'epoca delle origini dello Studium Bolognese è quella di Irnerio

- probabilmente un magister di arti liberali dalle ascendenze germaniche
 - la cui potente personalità oscurò la fama di chi prima di lui aveva intrapreso la stessa strada
 - è il meccanismo della "concentrazione eroica"

Secondo i racconti di Odofredo (lectura a D. 1.1.6),

- la lucerna iuris
- "coepit per sé studere ... et studendo coepit docere in legibus"

Ricerca ed insegnamento!

L'università di Bologna, quindi:

- è la prima della storia (1088), quanto meno nel campo del diritto
- nasce dall'iniziativa privata di un giurista che comincia a studiare il diritto romano e ad insegnarlo al contempo ad un gruppo di studenti affluiti spontaneamente da ogni parte d'Europa;
- gli studenti si diedero ben presto un'organizzazione in modo autonomo rispetto all'autorità politica, anche grazie ad una serie di privilegi concessi dall'imperatore Federico Barbarossa nel 1155, con l'Autentica Habita.
 - E dal fatto che vi fossero più Nationes di studenti, si parla di Universitas

Il magistero di Irnerio venne proseguito dai “quattro dottori” suoi allievi:

Bulgaro – Martino - Ugo – Iacopo (cui Irnerio lascia la sua eredità scientifica).

Bulgaro e Martino avrebbero dato vita a due distinti indirizzi dottrinali.

- Bulgaro, entusiasta per il diritto romano ritrovato, sostenne un’interpretazione letterale della norma
- Martino, più sensibile alle esigenze della prassi e alle istanze canonistiche, occasionalmente preferiva al rigor iuris l’equità, il principio etico,
 - segno questo di una fedeltà di Martino alla vecchia tradizione secondo cui il diritto rientrava nell’etica.

Tra i più illustri giuristi del periodo aureo della scuola dei Glossatori possono annoverarsi:

- “eredi” di Bulgaro: Giovanni Bassiano e poi Azzone
- “eredi” di Martino: Rogero e Piacentino
- Pillio da Medicina, Carlo di Tocco, Ugolino ‘de Presbiteri
- Infine, vivono il tramonto e la crisi della Glossa,
 - Odofredo
 - Accursio (+ ante 1263) autore della Magna Glossa,
 - un apparato di circa 97.000 glosse.
 - Fu questo apparato a consolidarsi e a divenire la glossa c.d. ordinaria al C.j.Civ., che poi sarebbe stata usata per le edizioni a stampa, a partire dal tardo ‘400
 - concentrato del lavoro scientifico di tutti i suoi predecessori...autentica Bibbia del diritto Comune.

Dopo quella di Bologna, vennero fondate in Italia (Modena, Padova, Napoli, ecc) e pian piano in tutta Europa, altre università alle quali iniziarono ad accorrere studenti provenienti anche dall’estero (non era un problema, visto che si insegnava in latino).

A questi giuristi spettò il compito di dare alla nuova società:

- non solo il perfezionato ed elevato ordinamento normativo ch’essa richiedeva
- ma un patrimonio di ricchezza giuridica dalla capacità di sviluppo smisuratamente più ampia
- idonea a costituire il fondamento razionale d’ogni dimensione dell’esperienza giuridica futura.

Osservando gli eventi e le fonti, vediamo che sull’XI° secolo l’esperienza giuridica affida alla scienza la propria edificazione.

Perché?

Perché la società fra l'XI e il XII secolo è una società che aveva bisogno di essere giuridicamente ordinata

- lo strumento consuetudinario non bastava più.
- Una società complessa, quale quella che stava nascendo, aveva bisogno di generali schemi ordinanti.

In una società complessa una fonte efficace è la legge

- concepita come volontà generale, astratta, rigida.
- è la scelta della società moderna, il cui diritto è quasi esclusivamente legislativo.

Ma non essendo pensabili leggi nel senso moderno del termine,

- alla società medievale non restava che la scienza:

l'unica che potesse elaborare un'architettura generale di schemi ordinanti che la nuova società complessa richiedeva

- L'assenza del principe e la sua lontananza psicologica dalla produzione giuridica,
- l'inadeguatezza della consuetudine a garantire da sola un adeguato sviluppo all'ordine giuridico in una società complessa,
- il vassallaggio del giudice rispetto al *sapiens*
 - comportarono che la funzione interpretativa fosse onore ed onere della scienza.

Ed è questo che occorre comprendere per cogliere a pieno l'apporto costruttivo del giurista alla formazione del diritto comune.....che è diritto Giurisprudenziale.

Accanto al principato di chi deteneva il potere,

- la scienza giuridica acquistò un suo "principato", universale, fatto
 - di prestigio e di potere,
 - di presenza attiva nella società
 - e di coscienza del proprio ruolo propulsivo.

Nel mondo moderno il problema della produzione del diritto è risolto in modo semplice:

- il diritto è tra gli oggetti rilevanti per lo Stato
- e questi se ne accolla la produzione monopolizzando il sistema delle fonti, cioè, gerarchizzandole e riducendole sostanzialmente ad una: la legge.

Dal XVI secolo in poi il diritto sarà sempre più vincolato al potere politico in un crescente totalitarismo giuridico che troverà alla fine del percorso la sua massima espressione nel codice.

Il diritto diverrà un *instrumentum regni*:

- condizionato dal potere e dagli interessi della classe dominante.

Se fonte produttiva e detentore del potere politico coincidono

- la validità è assicurata dalla conformità al modello produttivo sovrano.

L'autorevolezza - e quindi la garanzia d'obbedienza generalizzata - è automatica ed è affare di forza più che di ordine ed intrinseca razionalità.

Nella semplice società altomedievale, il problema di validità era appagato dall'idea centrale di fatto normativo, che trovava espressione nella fonte consuetudinaria

Ma con il dinamismo dei secoli XI° e XII° la società ebbe di nuovo bisogno di norme complesse.

- la consuetudine, fattuale e particolaristica, non bastava più
- occorrevano schemi ordinanti,
- un linguaggio specifico
- ed una tecnica raffinata

Nel vuoto politico:

- **la scienza si assume il compito di cercare una veste idonea alla nuova società**
- **assume l'onere di ordinare giuridicamente la società del secolo XII° edificando una costruzione conveniente ai tempi.**

E qui si inserisce il problema della validità,

l'esigenza di trovare un momento di validità per il proprio discorso giuridico

È da questo punto di vista che va valutata la "riscoperta" del diritto romano giustiniano.

Il diritto giustiniano poteva essere il MOMENTO DI VALIDITÀ, che al discorso della scienza giuridica mancava.

La **prima attività dei glossatori**, ed in particolare di **Irnerio**, fu dunque proprio la **riscoperta dei testi originari del diritto giustiniano**,

- Una **cronaca, quella di Burcardo di Ursperg** (che abbraccia gli anni 1125-1225), ci dice che **Matilde di Canossa avrebbe chiesto ad Irnerio di "renovare libros legum"**,

cioè di riportare i libri della compilazione giustiniana nella loro forma originaria, attività **da cui poi nacque l'insegnamento del diritto romano da parte di Irnerio.**

- **Che sia o meno andata così, è un dato di fatto che il Digesto fu recuperato come strumento operativo e divenne il tesoro della sapienza legale.**

- Ed il digesto era **la parte più difficile e tecnica** della compilazione giustineana.

Furono i Glossatori a partire da **Accursio** - per sottolineare l'idea di una normativa unitaria - **a chiamare** per la prima volta **la compilazione** giustineana **Corpus Iuris Civilis**

.....e **la loro sistemazione**, divisa **in 5 volumina che diventerà lo standard fino al '700, non rispecchia l'originale partizione imperiale.**

La "riscoperta" del digesto avvenne in tre fasi successive riflesse nelle denominazioni delle tre parti in cui venne ad articolarsi:

- 1) **Digestum vetus** : prima riemersero i primi 24 libri del digesto,
- 2) **Digestum novum**: poi riemersero gli ultimi 12 libri (39°-50°),
- 3) **Infortiatum**: infine la parte centrale (24.3-38)
 - secondo la tradizione, **per l'esclamazione di Irnerio fatta al momento del prezioso ritrovamento: "ius nostrum infortiatum est"** (il nostro diritto è rafforzato da questa scoperta).

Gli **ultimi due** volumi del **Corpus iuris civilis** comprendevano:

- 4) **Codex**, contenente in realtà solo i primi nove libri del Codex
- 5) **Volumen**, comprendeva
 - **parte delle Novelle** (97 su 134 *contenute nell'Authenticum di età giustiniana ricomparso alla fine dell'XI secolo*) **divise in 9 collationes**
 - la **10° collatio coi Libri feudorum** (raccolta di consuetudini e costituzioni feudali elaborata nella seconda metà del XII secolo),
 - il **trattato di Pace di Costanza** del 1183 ed un paio di costituzioni di Enrico VII,
 - gli ultimi **Tres libri del Codex** (riguardanti materie di diritto pubblico e circolanti già autonomamente nell'alto medioevo in quanto ritenuti meno interessanti e meno utilizzabili per il mutamento della struttura organizzava dopo il crollo dell'impero romano)
 - i 4 libri delle **Istituzioni**.

Ma perché proprio il diritto Romano-giustineano?

Perché proprio questo diritto poteva essere il MOMENTO DI VALIDITÀ, che al discorso della scienza giuridica mancava?

Per varie ragioni.

1) Si trattava di un **complesso normativo ammantato di sacralità e venerabilità**:

- **SACRALITÀ**': perché ne fu promotore un principe **ritenuto** cattolicissimo, **Giustiniano I** (la compilazione stessa **lo presenta come difensore della fede ed aderisce esplicitamente a dogmi come la trinità ed alla santità della chiesa**);
- **VENERABILITÀ**': perché si tratta di un complesso normativo risalente ad un'antichità avvertita come remota e favolosa

2) **Il corpus iuris si presentava come AUCTORITAS**:

- era un **deposito sapienziale** e **normativo** corroborato non solo dal decorso del tempo, ma dall'accettazione collettiva;
 - testo tramandato da un **lunga catena di generazioni**
 - **svincolato dal particolare**,
 - **voce di una grande communio**,

- e perciò è garanzia sicura e fondazione solida.

La nuova scienza giuridica diviene dunque scienza di romanisti.

I glossatori riscoprono consapevolmente il Corpus giustiniano

- e lo riscoprono come momento di validità del proprio discorso
- come fondamento sul quale ancorare le proprie affermazioni,

Il Corpus giustiniano rifletteva però un assetto sociale ed economico vecchio di 6 secoli,

- enormemente diverso da quello del basso medioevo.

E questa è una delle più grosse antinomie del diritto medievale.

Ma era l'unico appiglio di validità possibile per costruire un discorso giuridico adatto ai tempi.

V'era la necessità sociale ed economica di costruire un diritto effettivo, legato ai fatti, che fosse veste coerente con la società cui era destinato

Per farlo occorrevano riferimenti normativi

- Certi e stabili,
- dotati d'una complessità che le leggi barbariche ed i capitolarî franchi non avevano
- e che al contempo fossero accettati come universalmente validi (problema della validità).

Il diritto romano – autorevole nella sua antichità, venerabile ed apparentemente sacro - Ed avente – nei digesta – la necessaria complessità era la risposta.

Per risolvere i problemi del suo tempo, quindi, il giurista “riscopre” questa fonte.

Abbiamo compreso i motivi “sostanziali” della riscoperta del diritto romano.

Ma per sdoganarne l'uso in una realtà che non era più la sua propria i Glossatori dovettero fare un passo ulteriore.

- legittimare ufficialmente la *lex romana* quale diritto imperiale vigente.

Ora:

gli imperatori del Sacro Romano impero germanico non si ritenevano forse eredi dei Cesari antichi e, in particolare, di un Imperatore romano Cristiano (Giustiniano)

E Giustiniano, come gli imperatori medievali, non erano forse tali per volere di Dio? Ebbene, ereditando quell'Impero, non potevano che averne ereditato anche il diritto!

Sembra una soluzione disinvolta...

- ...almeno per lo schematismo mentale di noi moderni
- Ma questo è ciò che fecero.

L'approccio di questi giuristi non fu peraltro irrispettoso.

Anzi: i glossatori, assumevano davanti al CIC un atteggiamento fideistico

- si inchinavano dinnanzi alle norme romane come davanti ad un'autorità biblica

I libri legales:

- Apparvero ad Irnerio e successori come il condensato di tutta la *legalis sapientia*
- quei libri non contenevano un diritto, ma il diritto,
 - le leggi emanate dagli imperatori per ispirazione divina.

Attraverso:

- la metodica attività d'esegesi testuale, grammaticale e teorica sviluppata con un procedimento dialettico di chiarimento continuo e capillare del CIC, svolto soprattutto mediante glosse
 - i maestri Bolognesi giunsero ad un risultato di unificazione organica.
- Raggiunsero la padronanza sistematica del poderoso testo giustineano
- E la scoperta divenne comprensione.

Nonostante la cultura storica e filologica dei Glossatori fosse assai povera

soprattutto di fronte

- alla complessità tecnica di un'opera vecchia di 6 secoli
- dal contenuto alluvionale
- piena di contraddizioni ed antinomie alimentate dalla trasposizione normativa dei passi controversi dei giuristi romani riuniti da Triboniano.
 - In una parola niente era più lontano dai Codici moderno del CIC.

Nondimeno, i glossatori,

attraverso l'impiego del metodo logico della Scolastica

vennero a capo dello spirito delle norme patinate da 6 secoli.

Non solo,

- attraverso la lente delle Glosse tali norme vennero ricondotte a nuove dimensioni sistematiche;
- ed anche se i veri e propri lavori sistematici sarebbero venuti più tardi, con i Commentatori, i Glossatori riuscirono a condurre il CIC ad un'unità sistematica che esso non aveva che in parte.
- Spirito unitario...
- *corpus* ontologicamente coerente...*corpus*..appunto
- e quindi da coordinare per forza...
- e ciò, quando il coordinamento non sarebbe stato possibile, veniva risolto con la creazione.

Nel mondo delle idee, quello che è insufficiente è produttivo

I Glossatori su questi presupposti trasformarono il CIC:

- in normativa del presente,
- suscettibile di concreta applicazione ed utilizzazione nella prassi del tempo.

Il CIC così com'era, per tecnicismo e mole, mai avrebbe potuto essere applicato direttamente da un magistrato e da un professionista come un codice moderno...

Per renderlo utilizzabile serviva un filtro e questo filtro era l'attività scientifica

- e da qui il motivo del nascere, con Bologna, di una moderna ed autonoma giurisprudenza scientifica.

Ed attività scientifica significava soprattutto interpretazione.

Abbiamo detto che l'atteggiamento dei Glossatori fu quello di subordinazione all'elemento autoritativo.

Il CIC fu per i Glossatori l'autorità dogmatica per eccellenza, la Bibbia del diritto

Era lo stesso atteggiamento dei teologi davanti alle Sacre Scritture ed alla Patristica

o dei filosofi davanti alle opere di Platone ed Aristotele.

...ma questa subordinazione fu tutta formale

Dato che l'autorità è metastorica, essa è un continuo presente.

- per il Glossatore, dunque, tra una costituzione di Costantino ed una del Barbarossa non v'era differenza...
- Stesso atteggiamento nella pittura medievale...con personaggi biblici abbigliati ed acconciati come al presente.

Ma la necessità dell'applicazione al presente faceva sì che, inconsapevolmente, i giuristi, storicizzassero quella normativa supposta metastorica.

Poiché il rispetto della lettera applicata ad una realtà diversa portava di necessità a norme intrise di spirito diverso.

La interpretatio dei medievali non è quindi riducibile a un processo meramente ricognitivo della norma.

- Siamo lontani anni luce dal mito giuspositivista dell'interpretazione sillogistica.

I primi passi furono certamente cauti e timidi.

- il momento di validità, il riferimento al diritto romano, doveva sempre essere fatto salvo,

-ma via via affiorano erosioni e riduzioni della validità a semplice copertura formale.

E questo dato è particolarmente evidente quando si dovevano affrontare i *nova negotia*;

- Quando occorreva adeguare forme e regole giuridiche ai nuovi assetti economici creati dalla prassi e sconosciuti al diritto romano o da esso fortemente devianti.

Qui, infatti, l' *interpretatio* diviene creativa.

Le norme tratte dalla lettera delle leggi romane
...non corrispondevano più alla ratio autentica delle stesse.

Così come con le pietre degli edifici romani i medievali costruirono le cattedrali gotiche

Così, dai frammenti delle romane, i giuristi medievali edificarono un nuovo diritto.

Strumenti tecnici dei Glossatori:

Glossa:

- procedimento di esegesi testuale realizzato attraverso l'annotazione a margine del testo di una postilla volta a chiarire con una parola od un'espressione più intelligibile una parola od un'espressione oscura e difficile.

A seconda della posizione in cui è collocata si distingue tra:

- glosse interlineari
- glosse marginali

Le annotazioni non erano anonime ma erano seguite da una lettera o sigla che ne rendeva identificabile l'autore (Ir. per inrerio; B per Bulgaro ecc.)

Col tempo le glosse da grammaticali si fecero interpretative

...sicché le fonti mostrano glosse:

- che riportano semplici sinonimi
- come glosse che richiamano e conciliano tutta una serie di passi paralleli, concordanti e discordanti (loci paralleli e contrari)

Lavoro dall'importanza enorme perché:

- tende all'interno del corpus iuris infiniti fili logici
- che ne collegano organicamente parti e norme, ne coordinano parti lontane
- insomma ricoducano il coacervo di norme del CIC a sistema...a corpus appunto unitario.

Si danno poi glosse marginali di maggior corposità che giungono spesso, nel loro insieme:

- ad assumere la consistenza del ragionamento giuridico complesso
- e della esposizione tecnica di portata generale (*apparatus*),
- specialmente quando si tratta di glosse a Titoli.

Dalla glossa trovano sviluppo gli altri generi letterati utilizzati dai Glossatori nel loro lavoro interpretativo.

- **le distinctiones** costituivano una scomposizione analitica del punto di diritto, esaminate in una serie articolata di sottoproposizioni speciali ed autonome, ciascuna delle quali riflette un distinto aspetto sotto cui quel punto può essere considerato.
- **le regulae iuris** (o *generalia*, o *brocarda*), che racchiudono regole, principi e dogmi giuridici fondamentali in sintetiche ed incisive frasi;
- **i casus**, cioè rappresentazioni di fattispecie pratiche a titolo esemplificativo, cui la norma può essere applicata.
- **le dissensiones dominorum**, con cui si specificavano le diverse ed opposte soluzioni proposte dai vari maestri in merito ai più noti e discussi problemi;
- **le quaestiones**, caratteristica forma letteraria del procedimento scolastico, attraverso la quale il *legum doctor* poneva il problema giuridico, enumerava i testi e le ragioni che militano a favore (pro) e contro (contra) una certa soluzione, ed esponeva infine la propria conclusiva interpretazione (*solutio*);
- **le summae**, che rappresentavano l'espressione più tipica del lavoro sintetico e sistematico dei giuristi bolognesi, vale a dire la loro capacità di dominare il testo dall'alto.
 - Si tratta d'opere in cui è condensata in modo pregnante l'intera sostanza di un titolo, di un libro o di un argomento. Nella loro forma più robusta, le *summae* dei glossatori imbrigliano addirittura una parte della compilazione giustiniana, di preferenza il Codice.
 - In particolare, **in quest'operazione il Codex rappresentava un'intelaiatura precostituita nella quale veniva racchiusa una vera e propria trattazione generale, che derivava dalla messa a frutto dell'intero Corpus Iuris.**

Celebri sono la **Summa Trecensis**, le **Summe Codicis di Rogerio e Piacentino** e la **Summa Codicis di Azzone** (inizio XIII secolo), rimasta modello insuperato per 4 secoli.